

AL SIGNOR SINDACO
del COMUNE di SANTA TERESA DI RIVA

OGGETTO: ISTANZA DI ADESIONE ALLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE.

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____
il _____, residente a Santa Teresa di Riva in Via/Piazza _____
n° _____ telefono _____ email _____

consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o firma di atti falsi, ai sensi degli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la
propria responsabilità, ai sensi dell'art.46 e 47 DPR445/2000,

DICHIARA

- * di essere nato a _____ il _____
- * di possedere il seguente Codice Fiscale: _____
- * di essere residente nel Comune di Santa Teresa di Riva;
- * di possedere i requisiti richiesti dall'art. 4 del Regolamento della Consulta Giovanile Comunale;

CHIEDE

di aderire alla Consulta Giovanile Comunale.

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza del Regolamento per l'Istituzione della Consulta
Giovanile Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n° 33 del 26/07/2018.

A tal fine, alla presente istanza, allega:

- 1.- Fotocopia del documento valido di riconoscimento;
- 2.- Fotocopia del documento valido di riconoscimento del genitore e /o tutore (*per il richiedente minore*).

Ai sensi del D.Lgs n°196/93, autorizza l'utilizzo dei dati personali per finalità strumentali
all'attività della Consulta Giovanile Comunale e per uso esclusivamente interno.

Santa Teresa di Riva, _____

Firma

In caso del richiedente di età inferiore agli anni 18:

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
C.F. _____ e residente a S.Teresa di Riva, in via/piazza
_____, in qualità di /_/genitore o /_/ tutore,)

AUTORIZZA

il minore _____ nato/a a _____ il _____
a trasmettere la presente istanza di adesione alla Consulta Giovanile Comunale di S. Teresa di Riva.
Si allega la copia del documento valido di riconoscimento.

S.Teresa di Riva, _____

Firma

COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA

Provincia di Messina

REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE DELLA **"CONSULTA GIOVANILE COMUNALE"**

ARTICOLO 1

"ISTITUZIONE DELLA CONSULTA GIOVANILE"

E' istituita dal Comune di Santa Teresa di Riva la Consulta Giovanile Comunale quale organismo permanente sulla condizione giovanile.

ARTICOLO 2

"FINALITÀ' DELLA CONSULTA GIOVANILE"

La Consulta Giovanile Comunale è organo consultivo del Consiglio Comunale quale strumento di conoscenza delle realtà dei giovani. Opera in piena autonomia proponendo deliberazioni inerenti alle tematiche giovanili e offrendo un parere - non vincolante - su tutti gli argomenti affrontati che riguardano i giovani e le politiche giovanili.

La Consulta Giovanile Comunale:

1. Promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani;
2. Promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
3. Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
4. Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
5. Promuove rapporti permanenti con le consulte giovanili di tutto il territorio nazionale e internazionale;
6. Raccoglie informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente, vacanze e turismo) direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali.

ARTICOLO 3

"ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE"

1. Sono organi della Consulta Giovanile:

- l'Assemblea;
- il Comitato esecutivo;
- il Presidente;

2. Le funzioni amministrative saranno svolte dal personale messo a disposizione dall'Assessorato alle Politiche Giovanili.

ARTICOLO 4

"COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA GIOVANILE"

L'Assemblea della Consulta Giovanile è nominata dal Sindaco ed è composta:

- a) dal Sindaco o, su delega, dall'Assessore alle Politiche Giovanili, senza diritto di voto;
- b) dai giovani che abbiano presentato apposita richiesta scritta nei termini stabiliti dall'Avviso Pubblico.

I componenti devono avere un'età compresa tra i 16 e i 30 anni.

ARTICOLO 5

"L'ASSEMBLEA"

L'Assemblea è composta dai membri di cui all'art. 4.

Ciascuno di essi (componente) ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'organismo rappresentato. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente. Il Presidente deve, inoltre, convocare l'Assemblea su determinazione della maggioranza dell'esecutivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea medesima.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune almeno cinque giorni antecedenti la data fissata

ARTICOLO 6

"COMPITI DELL'ASSEMBLEA"

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) Eleggere nel suo interno il Comitato Esecutivo;
- b) fissare le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali di cui agli artt. 1 e 2 e affidarne la traduzione operativa all'Esecutivo.

E', inoltre, facoltà dell'Assemblea la costituzione e la nomina, al proprio interno, di Commissioni di lavoro, ove ritenuto opportuno, per un migliore svolgimento dei compiti istituzionali.

ARTICOLO 7

"DURATA IN CARICA DELL'ASSEMBLEA"

L'Assemblea dura in carica per tutto il periodo del mandato del Sindaco che l'ha nominata e decade automaticamente a fine mandato.

ARTICOLO 8

"IL COMITATO ESECUTIVO"

L'Esecutivo è costituito dal Presidente della Consulta e da nove membri eletti dall'Assemblea. Risultano eletti i candidati (i consiglieri) che avranno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

I componenti dell'esecutivo e il presidente dovranno avere la maggiore età.

ARTICOLO 9 "COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO "

Sono compiti del Comitato Esecutivo:

- a) Sviluppare le linee di indirizzo fissate dall'Assemblea;
- b) Proporre all'Assemblea iniziative tendenti alla migliore realizzazione degli scopi d'Istituto;
- c) Proporre all'Assemblea, cui spetta la nomina, Commissioni di lavoro per il migliore svolgimento dei compiti della Consulta;
- d) Dare mandato al presidente di convocare l'Assemblea fissandone la data, il luogo e gli argomenti.

ARTICOLO 10 "DURATA IN CARICA DEL COMITATO ESECUTIVO"

Il Comitato Esecutivo dura in carica per un periodo corrispondente a quello dell'Assemblea ed esercita le sue funzioni fino al giorno precedente la convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei nuovi componenti dell'Esecutivo.

Ove, per qualsiasi causa sopravvenuta, rimanga vacante un posto di componente del Comitato Esecutivo, l'Assemblea procede alla relativa nomina secondo le modalità previste nell'art. 8.

ARTICOLO 11 "IL PRESIDENTE"

Il Presidente della Consulta Comunale Giovanile è eletto in seno ai componenti del Comitato Esecutivo, che dovrà avere la maggiore età.

ARTICOLO 12 "COMPITI DEL PRESIDENTE"

I compiti del Presidente sono:

- Convocare e presiedere l'Assemblea;
- Convocare e presiedere l'Esecutivo;
- Depositare al Sindaco o all'Assessore delle Politiche Giovanili la relazione annuale sull'attività svolta.

ARTICOLO 13 "SEDE DELLA CONSULTA E GRATUITA' DELLE FUNZIONI"

La Consulta Comunale ha sede nel Palazzo della Cultura di Villa "Crisafulli - Ragno" di Santa Teresa di Riva e si avvale dei servizi dell'amministrazione pubblica.

Tutte le cariche previste negli articoli precedenti sono svolte a titolo assolutamente gratuito.

ARTICOLO 14
"SEGRETERIO DELLA CONSULTA"

Le funzioni di Segretario della Consulta Comunale, viene svolto da un componente dell'Esecutivo.

Il Segretario ha il compito di curare la redazione dei verbali, sia dell'Assemblea che dell'Esecutivo, nei suddetti verbali dovranno indicarsi le modalità di votazione.

I verbali dovranno essere trasmessi all'Ufficio di Segreteria del Comune.

L'affidamento delle funzioni di Segretario decadono con la decadenza del Presidente.

ARTICOLO 15
- "PUBBLICITÀ' DELLE SEDUTE"

Le sedute dell'Assemblea della Consulta Comunale sono pubbliche.

Il Pubblico, però, non può prendere parte né alla votazione né alla discussione e può essere allontanato dal Presidente con specifiche motivazioni.

- ARTICOLO 16
"VALIDITÀ' DELLE SEDUTE"

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la metà più uno dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti l'Assemblea. Le riunioni dell'esecutivo, per essere valide, dovranno svolgersi alla presenza della metà più uno dei membri con diritto di voto.

L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive comporta la decadenza di componente dell'assemblea e dell'esecutivo.

ARTICOLO 17
" DIRITTO D'ISTANZA"

Ogni cittadino di età compresa tra i 16 e i 30 anni ha diritto di presentare istanza scritta e motivata all'Assemblea, secondo le finalità di cui all'art. 2, relativa alle problematiche giovanili.

L'Assemblea deve discutere ogni istanza entro 60 giorni dalla data di ricevimento.